

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 25 gennaio 2021

Determinazione

dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale n. TAI-TPR / 4 /2021

AREA PROPONENTE	Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale	
Responsabile del procedimento	Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo Patrimonio da Reddito (Arch. Sara Perego)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)	Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>“Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa”</i>
Prot. 613/2018	Oggetto:	VOLTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN PESCHIERA BORROMEO (MI), VIA PASCOLI 6

Il Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale,

premessi che:

- l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio è proprietaria di un'unità immobiliare sita nello stabile di Peschiera Borromeo (MI), Via Giovanni Pascoli n. 6, identificata al catasto urbano foglio 21, mappale 145, subalterno 15;
- l'Amministrazione concedeva in locazione ad uso abitativo la suddetta unità immobiliare alla [redacted] con contratto ai sensi dell'art. 2, 3° comma L. 1998/431, decorrente dal giorno 25.03.2013 della durata di quattro anni, rinnovabili per ulteriori due, scaduto in data 24.03.2019;
- con Determinazione AGLP/6/2020 del 11.02.2020 veniva autorizzata la sottoscrizione con la [redacted] E [redacted] el nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge 431/1998 (canone libero);
- nelle more della stipula del nuovo contratto, con nota del 30.09.2020, la [redacted] la conduttrice già convivente con la stessa, comunicava il decesso della [redacted] avvenuto in data [redacted], e chiedeva il subentro nel contratto di locazione anzidetto;
- visto l'art. 6 della Legge 27.07.1978 n. 392 nel testo vigente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7.04.1988 n. 404, che prevede il subentro nel contratto, in caso di decesso, delle persone conviventi;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento

